

REACH

ADEMPIMENTI DEI RECUPERATORI DI RIFIUTI

I rifiuti, quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo 3 del Regolamento Reach, pertanto i rifiuti non sono soggetti a tale regolamento. D'altra parte però, una recente osservazione consiglia ai recuperatori di rifiuti di pre-registrare le sostanze contenute nella Materia Prima Seconda derivante dal trattamento di recupero.

Le sostanze riciclate o recuperate, infatti, si potrebbero considerare già registrate nella forma della sostanza di partenza (prima di diventare rifiuto). Ciò significa che se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata pre-registrata nella fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve essere pre-registrata in seguito all'operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso.

Perché sia valida la pre-registrazione della sostanza di partenza, inoltre, la sostanza già pre-registrata deve essere la stessa, cioè deve avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della sostanza recuperata.

Nel caso in cui non si abbia la certezza che la sostanza di partenza sia stata pre-registrata o nel caso in cui non si sia in grado di dimostrare che la sostanza recuperata sia del tutto uguale alla sostanza di partenza e in attesa di ulteriori chiarimenti sulla questione specifica, si consiglia ai recuperatori di pre-registrare le sostanze contenute nel prodotto finale recuperato, qualora sia superata la soglia limite di 1 tonnellata/anno di sostanza prodotta.

In particolare, per quanto riguarda i recuperatori di materie plastiche, poiché non è prevista la pre-registrazione dei polimeri, è necessario che quanti effettuano attività di recupero pre-registrino i singoli monomeri che vanno a comporre il polimero. Sono esclusi dalla pre-registrazione gli additivi stabilizzanti, le sostanze presenti in quantitativi inferiori al 20%, se non intenzionalmente recuperate, poiché possono essere considerate impurità e le sostanze che non vengono selezionate ai fini del recupero.

Ricordiamo che le sostanze recuperate non dovranno essere registrate dai riciclatori se verranno registrate da un qualsiasi altro attore coinvolto nel REACH. Fino all'avvenuta registrazione i recuperatori potranno continuare ad operare previa pre-registrazione.

Si rammenta che solo effettuando la pre-registrazione si potrà fruire del periodo transitorio, con date limite di registrazione 2010, 2013, 2018 e dilazionare quindi i tempi per completare le operazioni di registrazione.

In caso contrario le aziende dovranno sospendere la fabbricazione/importazione delle sostanze non pre-registrate fino a quando non presenteranno all'Agenzia europea per la chimica (ECHA) un dossier di registrazione per ogni sostanza, ottenendo i relativi numeri di registrazione, previo pagamento delle relative tasse di registrazione.

Le aziende interessate sono invitate a prestare la massima attenzione al termine ultimo per la pre-registrazione, 1° dicembre 2008.

Si rammenta che solo effettuando la pre-registrazione si potrà fruire del periodo transitorio, con date limite di registrazione 2010, 2013, 2018 e dilazionare quindi i tempi per completare le operazioni di registrazione.

In caso contrario le aziende dovranno sospendere la fabbricazione/importazione delle sostanze non pre-registrate fino a quando non presenteranno all'Agenzia europea per la chimica (ECHA) un dossier di registrazione per ogni sostanza, ottenendo i relativi numeri di registrazione, previo pagamento delle relative tasse di registrazione.

Le aziende interessate sono invitate a prestare la massima attenzione al termine ultimo per la pre-registrazione, 1° dicembre 2008.